

COMUNE DI CASORIA
Prot. 17463 del 09-03-2020
Ora Registrazione: 14:23:57
Sezione: PARTENZA



CITTA' DI CASORIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ordinanza n° 18 del 9 Marzo 2020.

Oggetto: Ulteriori misure organizzative volte al contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID – 19. Attuazione D.P.C.M. del 08.03.2020 ed Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 8 del 08.03.2020.

IL SINDACO

VISTA le proprie ordinanze tese ad individuare misure precauzionali contro il diffondersi del COVID – 19 “Coronavirus”.

VISTI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”.
- Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
- Visto il D.P.C.M. del 08.03.2020;
- Vista l’Ordinanza del P.G. Regione Campania n. 8 del 08.03.2020.
- l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

RAVVISATO

- che il D.P.C.M. del 8.03.2020 e l’Ordinanza del P.G. Regione Campania n. 8 del 08.03.2020 indicano misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale e regionale;

- che tali misure preventive e precauzionali debbano riguardare, in primo luogo, l'osservanza delle prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio e dal competente Ministero della Salute con gli atti richiamati in premessa;

- **RICHIAMATO**

- l'art. 2 del predetto D.P.C.M. ad oggetto "Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19" che prevede:

-OMISSIS.....

- *a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica congressuale;*
- *b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;*
- *c) sono sospese le attivita' di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;*
- *d) e' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- *e) svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;*
- *f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;*
- *g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che siano possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);*



- *h) sono sospesi fino al 15.03.2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d. lgs 13.04.2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzione di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani e corsi sciolti dalle scuole guida. Ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento formativa a distanza;*

RACCOMANDA

ai gestori degli esercizi commerciali diversi da quelli di cui alla lettera e) del sopra richiamato art. 2, ai fini del contrasto e del contenimento e del diffondersi del virus:

- di adottare misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori nonché di mettere a disposizione dei propri clienti prodotti igienizzanti per le mani;

ORDINA

- L'adozione di tutte le misure così come sopra richiamate nei capi da a) ad h) della presente ordinanza;
- A chiunque provenga dalle zone rosse (Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) nei 14 giorni antecedenti la presente ordinanza e fino al 03.04.2020 di comunicare immediatamente alla Polizia Municipale i loro spostamenti con la data di partenza dalle zone interessate dal contagio e la data di arrivo nel territorio comunale di Casoria. Tale comunicazione dovrà avvenire telefonicamente al numero 081 5400911 oppure tramite email: polizia.locale@comune.casoria.na.it o tramite Pec: polizia.locale@pec.comune.casoria.na.it con modulistica allegata alla presente ordinanza e che è possibile scaricare dal sito web del comune www.casoriaonline.it. A tal proposito si precisa che l'omessa comunicazione comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 del c.p.
- Alle attività di ristorazione e bar, inoltre è fatto divieto assoluto di qualsiasi tipo di attività di intrattenimento che possa creare assembramento (es. buffet, animazione di gruppo, balli, ect.) pena la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- A tutte le attività commerciali e luoghi di aggregazione aperti al pubblico di adottare tutti gli accorgimenti di pulizia, utilizzando i prodotti di igienizzazione specifici ed autocertificando le avvenute operazioni di igienizzazione con dichiarazione visibile a coloro che accedono ai locali nonché di mettere a disposizione dei propri clienti prodotti igienizzanti per le mani;
- Altresì, la sospensione di attività nelle palestre, piscine e centri benessere;
- La sospensione del mercato settimanale del venerdì alla via Michelangelo nonché del mercato settimanale della domenica in località San Salvatore, fino al

03.04.2020, ferma restando la valutazione della Polizia Municipale sul rispetto delle misure precauzionali previste dal D.P.C.M. dell'08.03.2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania dell'08.03.2020;

- La sospensione delle attività dei Centri Anziani comunali fino al 03.04.2020.

RICHIAMATO l'art 3 del predetto DPCM del 08.03.2020 ad oggetto "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale" che prevede:

..... OMISSIS....

b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

INVITA

gli utenti, in sede di accesso ai servizi comunali che restano regolarmente aperti a volersi attenere scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

- rivolgersi agli uffici comunali soltanto in caso di effettiva urgenza, rinviando tutti gli accessi non strettamente necessari;
- evitare di recarsi presso la sede comunale in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto interessato;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.);
- privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati, al fine di limitare gli assembramenti negli spazi destinati all'attesa.

DISPONE

Che tale ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente e venga trasmessa a: Presidenza della Regione Campania; S.E. il Prefetto di Napoli; Comando Polizia Locale; Comando stazione Carabinieri di Casoria; Al Commissariato di P.S. di Afragola; ASL Napoli 2 Nord; Responsabile della Protezione civile.

AVVERTE




Che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'A.G. Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60, ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.

Dalla Casa Comunale, 9 Marzo 2020.



IL SINDACO
Avv. Raffaele Bene
[Handwritten signature]



Rilevazione dei dati dei soggetti provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza , Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia e in arrivo nella regione Campania.

(Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.8 dell'8 marzo 2020)

COGNOME E NOME DEL DICHIARANTE	DATA DI NASCITA
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	
RESIDENZA	
PROVENIENTE DA	DIRETTO A
MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO	
LUOGO DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE PRESSO IL QUALE RESTERA IN ISOLAMENTO DOMICILIARE E RECAPITO TELEFONICO	
MEDICO DI MEDICINA GENERALE DA CUI È ASSISTITO E ASL DI APPARTENENZA	

Luogo e data di compilazione della scheda

IL DICHIARANTE

OPERATORE PREPOSTO ALLA RICEZIONE

ED ENTE DI APPARTENENZA
